



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 316608

del: 27/06/2025

Oggetto:	Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova.
Mittente:	Ministero della Salute - DGISAN
Numero allegati:	2
Nome file allegati:	dispositivo LSD Mantova_signed.pdf Dispositivo lettera trasm.pdf



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.c/2025/13

Coordinamento interregionale dei Servizi
veterinari regionali

m.brichese@regione.veneto.it

saia@regione.veneto.it

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

COVEPI e CESME
IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Comandante Carabinieri per la Tutela della Salute
Generale di Brigata Raffaele Covetti
srm20400@pec.carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it

MASAF - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
c.a. Dott. Eugenio Duprè
MITE@pec.mite.gov.it
dupre.eugenio@mase.gov.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Direttore Generale della Salute animale

Direzione Generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema

Direzione Generale DGISAN

Uffici 2 e 9 DGISAN

Ufficio 8 DGSA

Associazioni di categoria settore bovini e ovi-caprini

AMVI – FNOVI - SIVEMP

e, p.c.

Ufficio di Gabinetto

Capo Dipartimento DOHRI

Ufficio 3 DOHRI

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova

Si trasmette il dispositivo in oggetto. Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio 3 DGSA
Dott. Luigi Ruocco*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. L. Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06 5994 6755

Referente del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - m.roccaro-esterno@sanita.it - tel. 06 5994 6212, Dott.ssa Andrea Maroni – a.maroni@sanita.it - tel. 06 5994 6814

Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera a) e b) nonché l'allegato V;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 ed in particolare l'articolo 19, comma 4-bis;

VISTI i resoconti della riunione della Unità di crisi centrale tenutesi il 23 e il 25 giugno 2025 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSA, della DGISA, del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali, delle Regioni, del COVEPI presso l'IZSAM di Teramo, del centro di riferimento per le malattie esotiche (CESME) presso l'IZSAM di Teramo, degli ILZZSS, nella quale sono state discusse strategie sanitarie di prevenzione e controllo della Lumpy skin disease in alcune regioni italiane;

CONSIDERATO che il 25 giugno 2025 è stato confermato dal CESME presso l'IZSAM un focolaio di Lumpy skin disease in uno stabilimento di bovini sito nel Comune di Porto Mantovano (MN) e avente codice 045MN057;

CONSIDERATO che le dimensioni delle zone di protezione e sorveglianza come prescritte per la Lumpy skin disease nel caso del focolaio in questione riguardano territori appartenenti a più Regioni;

RITENUTO pertanto necessario ai sensi dell'art 19, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 istituire in riferimento al focolaio di cui trattasi le prescritte zone di protezione e sorveglianza;

RITENUTO altresì necessario fornire indicazioni per la movimentazione di bovini da vita e da macello presenti in stabilimenti posti nelle suddette zone di protezione e sorveglianza il cui raggio di ampiezza è riportato nell'allegato V del regolamento (UE) 2020/687;

DISPONE

Articolo 1

(Istituzione di una zona di protezione e zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease)

1. È istituita una zona di protezione per Lumpy Skin Disease del raggio di 20 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data della pulizia e disinfezione preliminare del focolaio, è riportata nell'allegato X al regolamento (UE) 2020 /687;
2. È istituita una zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease del raggio di 50 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte b) al presente dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data di pulizia e disinfezione preliminare, è riportata nell'allegato XI al regolamento (UE) 2020/687;
3. La mappa delle zone di cui ai commi 1 e 2 è riportata in Allegato 2;
4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza di cui ai commi 1 e 2 i Servizi veterinari territorialmente competenti applicano le misure previste per le suddette zone di restrizione dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 2

(Movimentazione di bovini dalle zone di protezione e sorveglianza)

1. Ferma restando l'applicazione delle misure previste dal Capo II sezione 2 e 3 del Regolamento (UE) 2020/687, è vietata la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Deroghe per la movimentazione di bovini destinati al macello)

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni:
 - visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita;
 - adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione;
 - macellazione entro le 24 ore dall'arrivo dei capi al macello.

Articolo 4
(Deroghe per la movimentazione da vita di bovini)

1. In deroga all'articolo 2, è consentita la movimentazione di bovini da vita solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e previa:
 - visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
 - test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita.

Articolo 5
(Movimentazione da vita di bovini nei territori non ricompresi nelle zone di restrizione)

1. In considerazione del rischio di diffusione della malattia, nei territori non già ricompresi nelle zone di restrizione è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Il CSN di Teramo attua le opportune modifiche sul sistema informativo.

Articolo 6
(Movimentazione di animali di specie non listate)

1. Per le movimentazioni in partenza dalle zone di restrizione verso territori al di fuori di queste di animali delle specie non listate, si dispone l'adozione di misure di mitigazione del rischio, che consistono in una adeguata disinsettazione del mezzo di trasporto utilizzato e applicazione di prodotti insetto-repellenti sugli animali.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, (data della firma)

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini

Giovanni
Filippini
26.06.2025
16:00:09
GMT+02:00



Allegato 1

Parte A: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Protezione

Provincia di Mantova:

- Bagnolo San Vito
- Castel d'Ario
- Castelforte
- Castellucchio
- Curtatone
- Mantova
- Marmirolo
- Porto Mantovano
- Rodigo
- Roncoferraro
- Roverbella
- San Giorgio Bigarello

Provincia di Verona:

- Erbe
- Mozzecane
- Nogarole Rocca
- Sorgà
- Trevenzuolo

Parte B: elenco dei comuni ricompresi nella Zona di Sorveglianza

Provincia di Brescia:

- Acquafredda
- Bedizzole
- Calcinato
- Calvagese della Riviera
- Calvisano
- Carpenedolo
- Castenedolo
- Cigole
- Desenzano del Garda
- Fiesse
- Gambara
- Gardone Riviera
- Gavardo
- Ghedi
- Gottolengo
- Isorella
- Leno
- Lonato del Garda
- Manerba del Garda
- Mazzano
- Milzano
- Moniga del Garda
- Montichiari
- Muscoline

- Nuvolento
- Nuvolera
- Padenghe sul Garda
- Pavone del Mella
- Polpenazze del Garda
- Pozzolengo
- Pralboino
- Prevalle
- Puegnago del Garda
- Remedello
- Rezzato
- Salò
- San Felice del Benaco
- Seniga
- Sirmione
- Soiano del Lago
- Toscolano-Maderno
- Visano

Provincia di Cremona:

- Calvatone
- Cappella de' Picenardi
- Casalmaggiore
- Casteldidone
- Cella Dati
- Cicognolo
- Cingia de' Botti
- Derovere
- Gabbioneta-Binanuova
- Gussola
- Isola Dovarese
- Martignana di Po
- Motta Baluffi
- Ostiano
- Pescarolo ed Uniti
- Pessina Cremonese
- Piadena Drizzona
- Pieve San Giacomo
- Rivarolo del Re ed Uniti
- San Daniele Po
- San Giovanni in Croce
- San Martino del Lago
- Scandolara Ravara
- Solarolo Rainerio
- Sospiro
- Spineda
- Tornata
- Torre de' Picenardi
- Torricella del Pizzo
- Vescovato
- Volongo
- Voltido

Provincia di Mantova:

- Acquanegra sul Chiese
- Asola
- Borgo Mantovano
- Borgocarbonara
- Bozzolo
- Canneto sull'Oglio
- Casalmoro
- Casaloldo
- Casalromano
- Castel Goffredo
- Castiglione delle Stiviere
- Commessaggio
- Dosolo
- Gazzuolo
- Gonzaga
- Magnacavallo
- Mariana Mantovana
- Medole
- Moglia
- Ostiglia
- Piubega
- Poggio Rusco
- Pomponesco
- Ponti sul Mincio
- Quingentole
- Quistello
- Redondesco
- Rivarolo Mantovano
- Sabbioneta
- San Giacomo delle Segnate
- San Giovanni del Dosso
- San Martino dall'Argine
- Schivenoglia
- Sermide e Felonica
- Serravalle a Po
- Solferino

Provincia di Ferrara:

- Bondeno

Provincia di Modena:

- Bomporto
- Camposanto
- Carpi
- Cavezzo
- Concordia sulla Secchia
- Finale Emilia

- Medolla
- Mirandola
- Novi di Modena
- San Felice sul Panaro
- San Possidonio
- San Prospero
- Soliera

Provincia di Parma:

- Colorno
- Parma
- Roccabianca
- Sissa Treccasali
- Sorbolo Mezzani
- Torrile

Provincia di Reggio-Emilia:

- Bagnolo in Piano
- Boretto
- Brescello
- Cadelbosco di Sopra
- Campagnola Emilia
- Campegine
- Castelnovo di Sotto
- Correggio
- Fabbrico
- Gattatico
- Gualtieri
- Guastalla
- Luzzara
- Novellara
- Poviglio
- Reggio nell'Emilia
- Reggiolo
- Rio Saliceto
- Rolo

Provincia di Padova:

- Castelbaldo
- Merlara
- Montagnana
- Urbana

Provincia di Rovigo:

- Badia Polesine
- Bergantino
- Calto
- Castelmassa
- Castelnovo Bariano
- Ceneselli
- Giacciano con Baruchella

- Melara
- Trecenta

Provincia di Vicenza:

- Gambellara
- Lonigo
- Montebello Vicentino

Provincia di Verona:

- Affi
- Albaredo d'Adige
- Angiari
- Arcole
- Badia Calavena
- Bardolino
- Belfiore
- Bevilacqua
- Bonavigo
- Boschi Sant'Anna
- Bosco Chiesanuova
- Bovolone
- Brentino Belluno
- Bussolengo
- Caldiero
- Caprino Veronese
- Casaleone
- Castagnaro
- Castelnuovo del Garda
- Cavaion Veronese
- Cazzano di Tramigna
- Cerea
- Cerro Veronese
- Cologna Veneta
- Colognola ai Colli
- Concamarise
- Costermano sul Garda
- Dolcè
- Erbezzo
- Ferrara di Monte Baldo
- Fumane
- Garda
- Grezzana
- Illasi
- Isola Rizza
- Lavagno
- Lazise
- Legnago
- Marano di Valpolicella
- Mezzane di Sotto
- Minerbe

- Montecchia di Crosara
- Monteforte d'Alpone
- Negrar di Valpolicella
- Oppeano
- Palù
- Pastrengo
- Pescantina
- Peschiera del Garda
- Pressana
- Rivoli Veronese
- Ronco all'Adige
- Roncà
- Roverchiara
- Roveredo di Guà
- Roverè Veronese
- San Bonifacio
- San Giovanni Ilarione
- San Giovanni Lupatoto
- San Martino Buon Albergo
- San Mauro di Saline
- San Pietro di Morubio
- San Pietro in Cariano
- San Zeno di Montagna
- Sanguinetto
- Sant'Ambrogio di Valpolicella
- Sant'Anna d'Alfaedo
- Soave
- Sona
- Terrazzo
- Torri del Benaco
- Tregnago
- Velo Veronese
- Verona
- Veronella
- Villa Bartolomea
- Zevio
- Zimella

Allegato 2

Mappa delle zone soggette a restrizione



